

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3213-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992,
n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia
penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la
giustizia minorile

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro di Grazia e Giustizia
di concerto col Ministro del Tesoro
e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il momento delicato che attraversa l'Amministrazione penitenziaria rende opportuna la decretazione d'urgenza per provvedere ad incrementare il numero degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, pur se nei limiti dell'organico complessivo del Corpo.

Tale necessità di incremento di personale trova ragione e giustificazione in una crescente richiesta di impegno operativo al Corpo di polizia penitenziaria, per le nuove competenze ad esso attribuite dalla legge di riforma del 1990 (esempio: piantonamenti e traduzioni) e da altre leggi (vedi ad esempio: servizi riservati ai tossicodipendenti), cui si accompagna, purtroppo, un notevole aumento della popolazione carceraria, cresciuta negli ultimi dodici mesi del 25 per cento.

Di fronte a tale quadro operativo vi è l'impossibilità, fino a quando non sarà emanata la nuova normativa con i decreti delegati previsti dalla legge n. 395 del 1990, di assunzione di ulteriore personale oltre quello allo stato in organico.

Per aggirare tale ostacolo è stato presentato dal Governo il decreto-legge al nostro esame, il quale, all'articolo 1, consente l'assunzione di personale con qualifica di agente, anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per tale qualifica nella tabella allegata alla legge n. 395 del 1990, utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, e le procedure di assunzione di cui al precedente regolamento per il corpo degli agenti di custodia, da estendersi anche al personale femminile.

È appena il caso di accennare che l'ampliamento dell'organico degli agenti non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo, perchè maggiore è la retribuzione dei sovrintendenti e degli ispettori i cui posti, per le vacanze in organico, vanno utilizzati.

Coerente con la scelta di fondo operata è la prevista proroga della norma transitoria

di cui all'articolo 43 della legge n. 395 del 1990, il quale consente al Ministero di grazia e giustizia, per lo svolgimento dei corsi diretti all'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di avvalersi anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 2 del decreto-legge, che ha trovato voci dissenzienti in Commissione giustizia perchè l'istituzione di un Ufficio centrale risulterebbe fuori di una visione organica di organizzazione e funzionamento del Ministero di grazia e giustizia, giova ricordare che tale norma si è resa necessaria per le difficoltà ed il vuoto amministrativo determinati dalla soppressione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena e dalla esclusione del settore minorile dalle funzioni attribuite al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nato per previsione della più volte citata legge n. 395 del 1990. L'Ufficio minorile era precedentemente nato, infatti, dalla trasformazione dell'Ufficio IV della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e dalla stessa dipendeva per le dotazioni organiche e le risorse finanziarie. Successivamente, soppressa tale Direzione generale, con la legge di riforma del Corpo di polizia penitenziaria, venne a cessare anche tale ufficio. Da qui la necessità della istituzione di un ufficio centrale per la giustizia minorile (da organizzare e articolare successivamente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro) che abbia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Le suesposte ragioni hanno determinato il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione giustizia sul decreto-legge, che la stessa maggioranza raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

DI LEMBO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ELIA)

6 febbraio 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Con specifico riferimento all'articolo 2, si raccomanda comunque alla Commissione di merito di introdurre criteri specifici ai fini dell'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

5 febbraio 1992

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1992.

Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di assumere, con le precedenti procedure, personale del Corpo di polizia penitenziaria anche in eccedenza rispetto all'attuale organico, nei limiti delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché di provvedere alle strutture amministrative della giustizia minorile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.

2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990,

n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993.

Articolo 2.

(Giustizia minorile)

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI - CARLI -
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI